

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GATT Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SICA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

La ricorrente afferma in ricorso di essere titolare di un buono fruttifero cartaceo ordinario Serie P, con timbro Q/P sulla parte anteriore, n. XXX.095 di £ 1.000.000 (lire un Milione) CPFR, emesso il 2 gennaio 1987;

il 29 gennaio 2018 ha chiesto presso l'Ufficio competente il rimborso del controvalore trentennale del buono;

la somma rimborsata - € 6.715,97, al netto della ritenuta fiscale e dell'imposta di bollo - è risultata inferiore a quanto atteso, se confrontata con la tabella a tergo del BF; infatti, poiché il timbro sovrapposto dall'impiegato recava i nuovi tassi di interesse solo per i primi 20 anni di validità del titolo, senza alcuna modifica correttiva per gli ultimi 10 anni, doveva, per l'effetto, ritenersi applicabile per tale periodo quanto originariamente stampato sul retro del BF e cioè "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

La ricorrente aggiunge che non è oggetto di censura e/o contestazione, tra l'altro:

la possibilità che il contenuto dei diritti del sottoscrittore possa, per effetto della sopravvenienza di atti normativi – decreti ministeriali - subire variazioni nel corso del rapporto;

l'applicazione della ritenuta fiscale del 6.25% e la circostanza che - per i primi 20 anni di validità del titolo - gli interessi vengono capitalizzati annualmente al netto delle ritenute fiscali.



Ciò considerato, la ricorrente ribadisce che - poiché il timbro apposto sul retro del titolo oggetto di ricorso, emesso il 2/1/1987 e quindi successivamente al D.M. 13 giugno 1986, indica i tassi di interesse solo per i primi venti anni di possesso - il rendimento degli ultimi 10 anni (5° scaglione dal 21° al 3° anno), come originariamente stampato sul retro, deve ritenersi valido ed efficace, non essendo stato né variato né annullato né modificato.

L'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:

i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;

la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);

il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);

il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);

l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione della ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:

i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti;

alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.;

"la assoluta correttezza" di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze .

Richiama l'orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/2019, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005), secondo il quale i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;

rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7/11/2019)."

La ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, insistendo nelle deduzioni e richieste formulate in ricorso, richiamando giurisprudenza di merito in linea con la propria posizione.



DIRITTO

La questione riguarda le condizioni di rimborso di un buono fruttifero serie Q/P.

La ricorrente chiede anche il pagamento degli interessi legali.

L'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

La ricorrente ha depositato copia del buono in contestazione, che appartiene alla serie Q/P e risulta sottoscritto in data 2/1/1987 per un valore nominale di L. 1.000.000 e con clausola di pari facoltà di rimborso.

Il buono risulta riscosso alla scadenza, alle condizioni offerte dall'intermediario (applicazione dei rendimenti della serie Q per tutta la durata del rapporto).

La ricorrente porta la questione in ABF: non si duole dell'importo riconosciuto dall'intermediario per i primi 20 anni; afferma, invece, di aver diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al pagamento degli importi in valore assoluto indicati sul retro dei buoni (e riferiti alla serie P), al netto della ritenuta fiscale in vigore al momento dell'emissione dei buoni in contestazione (6,25%), come da conteggi riportati nelle conclusioni.

Osserva il Collegio che il BFP di cui la ricorrente risulta cointestataria "c.p.f.r." è stato emesso in data 2/1/1987– dunque posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986 – utilizzando il modulo cartaceo della precedente serie "P".

Precisa poi il Collegio che la lettura fatta dalla convenuta della sentenza delle Sezioni Unite non è corretta; la resistente invero inverte i termini della questione e fa scaturire conseguenze diverse da quelle effettivamente delineate nella sentenza n. 3963 del 2019.

La fattispecie in esame non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

La stessa sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dalla resistente, riguarda una caso diverso dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): "...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.



3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell'ABF in materia, alla luce del criterio, espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui "l'ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni"; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite. 3.5 L'emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui "se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione" (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio

2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti

che, al contrario, suggeriscono di confermare l'indirizzo dell'ABF. Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.



Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

3.7 Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.



In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi": così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, e la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno".

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO